

Cass., civ. sez. I, del 31 luglio 2019, n. 20665

Sul punto è necessario ricordare la granitica giurisprudenza espressa da questa Corte secondo la quale, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 25191 del 24/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 31/01/2014 ; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; cfr. inoltre : Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085).

Né rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, a norma dell'art. 642 c.p.c., giacché, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c., la quale - come è del tutto evidente - risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria.

E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811, per il caso di dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione).

Ciò posto, emerge in modo incontestabile dalla lettura del provvedimento impugnato che - con la sola esclusione di tre decreti ingiuntivi (quelli emessi dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari e di cui ai nn. 1469/2010, 1464/2010 e 1465/2010) - i restanti provvedimenti monitori erano tutti sprovvisti dell'attestazione giudiziale di definitività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. emessa prima dell'apertura della procedura concorsuale giacché le relative attestazioni erano state sottoscritte dal cancelliere e non già dal giudice della procedura monitoria.